

[www.expartecreditoris.it](http://www.expartecreditoris.it)

**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL TRIBUNALE DI BERGAMO  
SEZIONE QUARTA CIVILE**

nella persona del Giudice unico dott.ssa Laura Brambilla ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile n. 3353/2015 Ruolo Generale promossa

**DA**

**INVESTITORE**

*attore*

contro

**BANCA**

*convenuto*

In punto: Bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario)

**CONCLUSIONI**

**Dell'attore**

*"Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni altra istanza, eccezione o deduzione avversaria, in accoglimento dei motivi su esposti, così giudicare:*

*In via principale:*

*1) dichiarare nullo ex art. 1418 c.c., ovvero inefficace il contratto di compravendita del 26.1.2001 con la quale la Banca convenuta ha venduto all'odierno attore 178.000 obbligazioni CIRIO FIN.EU/02 7,5 per carenza o nullità di Contratto di Negoziazione ai sensi dell'art. 23 TUF;*

*2) per l'effetto, condannare la convenuta a restituire all'attore la somma di Euro 160.000,00 al netto delle somme già incassate, oltre interessi legali ai sensi di legge dal 26.1.2001 oppure da altra data che sarà ritenuta corretta, oltre rivalutazione ISTAT costo vita.*

*In via subordinata o alternativa:*

*3) accertare che la Banca convenuta ha disatteso gli obblighi informativi a suo carico, nonché quelli di diligenza e trasparenza e correttezza ed ha tenuto comunque un comportamento non importato alla protezione della posizione della cliente per tutti i motivi di cui in narrativa, violando nello specifico gli art. 26, 27, 28 e 29 Reg. CONSOB 11522, nonché il D.Lgs 205/2006 (Codice del Consumo);*

*4) per l'effetto, anche previa risoluzione del contratto di investimento del 26.1.2001, condannare la convenuta al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali, patiti e patiendi causati all'attore, nella misura di Euro 191,135,17 ovvero importo maggiore o minore che risulterà corretto, oltre interessi legali dal 26.1.2001 o da altra data che verrà ritenuta corretta.*

*5) Condannare in ogni caso la convenuta alla rifusione delle spese di lite, comprese quelle per la conciliazione negativa, oltre Iva e CpA e spese generali come per legge, da distrarsi al sottoscritto difensore antistatario."*

**Del convenuto**

*"Voglia il Tribunale Ill.mo, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione respinta, così giudicare:*

*in via preliminare:*

*a) accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione dei diritti e delle azioni dell'attore nei termini e per i motivi illustrati nella presente comparsa.*

*in via principale e nel merito:*

*b) rigettare, in quanto inammissibili, precluse e radicalmente infondate, in fatto ed in diritto, tutte le domande proposte dall'attore.*

*in via subordinata e nel merito:*

*a) in denegata e non creduta ipotesi di accoglimento delle domande avversarie di nullità e risoluzione, emettere le conseguenti pronunzie restitutorie e, dunque, disporre la restituzione del*

*titolo per cui è causa in favore della Banca convenuta in uno a tutti gli importi incassati dall'attore a titolo di cedole o ad altro titolo (riparto parziale) ma sempre in ragione dello strumento obbligazionario detenuto, oltre interessi al tasso legale su detti importi dalla data del loro incasso da parte dell'investitore al saldo;*

*b) in denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della domanda avversaria di risarcimento del danno, dichiarare ed accertare il prevalente concorso di colpa dell'investitore, anche ai sensi dell'art. 1227, 2° e. c.c., determinando conseguentemente il quantum debeatur al netto della relativa percentuale di colpa, nonché - ed in ogni caso - al netto del residuale valore di mercato - se sussistente - del titolo rimasto nella titolarità dell'attore ed al netto delle cedole e delle altre somme dal medesimo riscosse e degli interessi al tasso legale su detti importi dalla data del loro incasso da parte dell'investitore al saldo.*

*IN OGNI CASO: compensi professionali e spese di causa interamente rifiuti."*

### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato in data 23 marzo 2015 INVESTITORE conveniva in giudizio, avanti l'intestato Tribunale, la BANCA formulando domanda di nullità e/o di risoluzione del contratto di compravendita del 26 gennaio 2001, con cui gli erano state vendute 178.000 obbligazioni Cirio Fin. Eu/02.

In specie lamentava, sotto un primo profilo, che il contratto di negoziazione non fosse rispettoso della forma scritta di cui all'art. 23 d.lgs. n. 58/1998 (Testo Unico Finanziario, di seguito T.U.F.), ed in secondo luogo, che la banca convenuta non avesse rispettato gli obblighi informativi posti a suo carico; insisteva in ogni caso per la condanna della convenuta al risarcimento dei danni patiti nella misura di Euro 191.135,17.

Costituendosi in giudizio LA BANCA, quale società incorporante il OMISSIS, eccepiva in via preliminare la prescrizione di ogni avverso diritto in assenza di validi atti interrottivi, nonché l'inammissibilità delle domande svolte da controparte, in quanto rivolte avverso il negozio di investimento e non già verso il contratto quadro; nel merito contestava, in ogni caso, l'avversa ricostruzione difensiva, ed a tal fine allegava il contratto di negoziazione del 1 luglio 1998 con cui L'INVESTITORE aveva dichiarato di avere una sufficiente conoscenza degli strumenti finanziari, nonché una propensione al rischio alta.

La causa, ravvisatane la natura documentale, veniva infine trattenuta in decisione sulle precisate conclusioni.

### MOTIVI DELLA DECISIONE

L'INVESTITORE ha convenuto in giudizio LA BANCA formulando due diverse domande (id est di nullità e di risoluzione) aventi ad oggetto il contratto di compravendita del 26 gennaio 2001, a cui ha riconnesso due diverse domande accessorie, ed ovvero una domanda restitutoria ed una domanda risarcitoria.

In particolare ha chiesto che venisse dichiarata la nullità dell'ordine di acquisto datato 26 gennaio 2001, avente ad oggetto 178.000 obbligazioni CIRIO FIN.EU/02 7,5, per carenza o nullità del contratto di negoziazione ai sensi dell'art. 23 T.U.F., e per l'effetto ha chiesto la condanna della banca convenuta alla restituzione della somma di Euro 160.000,00.

In via subordinata e/o alternativa ha, poi, formulato una domanda di risoluzione del contratto di investimento datato 26 gennaio 2001, attesa la violazione da parte della banca degli obblighi informativi posti a suo carico, e per l'effetto ha insistito per la condanna della convenuta al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali patiti, quantificati nella somma di Euro 191,135,17.

Così chiarite le domande oggetto di giudizio, occorre in primo luogo rilevare l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione estintiva tempestivamente sollevata dalla banca convenuta; ed, infatti, la lettera raccomandata datata 20 settembre 2010 ha natura di atto interruttivo della prescrizione.

Quanto alla domanda di nullità dell'ordine di acquisto per omesso rispetto della forma scritta del contratto quadro, ritiene il Tribunale di non poter condividere quanto statuito dalle recenti sentenze delle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione (n. 5919/2016 e 8395/2016), con cui è stata affermata la nullità dei contratti -in cui è prescritta la forma scritta *ad substantiam*- laddove difetti la contemporanea presenza sul medesimo modulo della sottoscrizione sia del cliente che dell'istituto di credito.

Le richiamate sentenze rappresentano, infatti, un *revirement* rispetto al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, che -da tempo- aveva invece sostenuto l'idoneità della sola sottoscrizione del risparmiatore sul modulo predisposto dalla banca ad assolvere l'obbligo di forma scritta *ad substantiam*.

Difetta, invero, qualsivoglia riferimento normativo che richieda la sottoscrizione contestuale di cliente ed istituto di credito, atteso che il richiamato art. 23 T.U.F. impone soltanto che il contratto sia pattuito per iscritto.

Ritiene, d'altro verso, il Tribunale che la sottoscrizione del cliente apposta sul modulo predisposto dalla banca soddisfi in modo idoneo il paradigma normativo di cui all'art. 1326 c.c., secondo cui il contratto è concluso nel momento in cui chi ha fatto la proposta ha notizia dell'accettazione della controparte.

D'altro verso si aggiunga che la firma del funzionario di banca, non potendo in alcun modo avere potere certificativo della firma del cliente, per l'assorbente rilievo che detto potere non spetta a tale funzionario, deve invece più ragionevolmente essere intesa come inequivoca esternazione della volontà negoziale del funzionario, in nome e per conto dell'istituto, ex art. 2210 c.c., tanto più che il regolamento contrattuale era già stato predisposto dalla banca medesima.

In conformità con l'orientamento giurisprudenziale di legittimità, formatosi in tema di contratti per i quali è prevista la forma scritta *ad substantiam* giova da ultimo osservare che il contraente che non abbia sottoscritto l'atto può perfezionare il negozio con la produzione in giudizio del documento al fine di farne valere gli effetti contro l'altro contraente sottoscrittore, o manifestando a questi con un proprio atto scritto la volontà di avvalersi del contratto. In tal caso, la domanda giudiziale o il successivo scritto assumono valore equipollente della firma mancante, sempreché, medio tempore l'altra parte non abbia revocato il proprio assenso (Cass. 17 ottobre 2006, n. 22223).

Per contro, affermare ora la nullità di un contratto che ha trovato esecuzione, avendo l'attore riscosso in data 5 novembre 2011 il minor importo di Euro 11.680,22 a titolo di cedola, equivarrebbe a legittimare la violazione della buona fede contrattuale da parte del cliente risparmiatore.

Quanto, invece, alla domanda di risoluzione del contratto ed alla corrispondente domanda risarcitoria, è necessario accertare se la Banca convenuta ha violato gli obblighi su di essa gravanti in qualità di intermediario finanziario.

Ai sensi dell'art. 21 T.U.F., nella prestazione dei servizi di investimento, i soggetti abilitati devono "*comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza, nell'interesse dei clienti e per l'integrità dei mercati*".

A specificazione di tali obblighi, il Regolamento Consob n. 15222/98 ha stabilito, con la disposizione di cui all'art. 28, comma primo, il dovere degli intermediari finanziari sia di "*chiedere*

*all'investitore notizie circa la sua esperienza in materia di investimenti in strumenti finanziari, la sua situazione finanziaria, i suoi obiettivi di investimento, nonché circa la sua propensione al rischio" (lett. a), sia di consegnare ai clienti il documento sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari (lett. b).*

Con l'art. 28, comma secondo, il citato Regolamento ha inoltre disposto che *"gli intermediari autorizzati non possono effettuare o consigliare operazioni o prestare il servizio di gestione se non dopo aver fornito all'investitore informazioni adeguate sulla natura, sui rischi e sulle implicazioni della specifica operazione o del servizio, la cui conoscenza sia necessaria per effettuare consapevoli scelte di investimento o disinvestimento"*.

Il successivo art. 29 ha infine sancito il dovere della banca di informare l'investitore della eventuale non adeguatezza dell'operazione disposta e delle ragioni della relativa valutazione e ha prescritto, per l'ipotesi in cui l'investitore decidesse di dar corso ugualmente all'acquisto, l'acquisizione di ordini scritti o la registrazione degli ordini telefonici.

Così delineato il quadro normativo di riferimento, ritiene il Tribunale che nel caso di specie non sia ravvisabile alcun inadempimento nella condotta tenuta dalla banca convenuta.

Ed, infatti, dall'esame del contratto di negoziazione, sottoscrizione, collocazione, ricezione e trasmissione di ordini e mediazione, concernenti strumenti finanziari del 1 luglio 1998 (c.d. contratto quadro) emerge che il correntista investitore, su richiesta dell'istituto di credito, ha reso noto la propria propensione al rischio (alta), la propria esperienza in materia di investimenti in strumenti finanziari (sufficiente), la propria situazione finanziaria, nonché la volontà di perseguire obiettivi di investimento orientati *"alla prevalenza di rivalutabilità rapportata al rischio di oscillazione dei corsi e dei cambi"* (doc. 2 e 4 fascicolo parte convenuta).

La banca ha, inoltre, provveduto a consegnare al cliente il documento sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari conformemente a quanto previsto dall'art. 28, comma primo, Regolamento Consob 11522/98 (doc. 3 fascicolo parte convenuta).

L'alta propensione al rischio negli investimenti perseguita all'attore è, poi, evidente laddove si esaminino l'estratto del deposito titoli nonché il questionario Mifid dal medesimo sottoscritto (doc. 14 e 17 fascicolo parte convenuta): emerge, infatti, che l'investitore dotato di adeguata conoscenza degli strumenti finanziari, e che negli ultimi cinque anni ha *"effettuato investimenti anche in strumenti finanziari complessi & a rischio elevato comprendendone i principali rischi in relazione alle dinamiche del mercato"*

Dallo specifico ordine di acquisto datato 26 giugno 2001 emerge, poi, che la Banca -nel rispetto dell'art. 29 del Regolamento Consob- ha reso edotto l'investitore del rischio connesso all'operazione ed alla sua inadeguatezza per dimensione.

Tutti gli elementi sopra evidenziati consentono al Tribunale di ritenere che la convenuta abbia assolto agli obblighi informativi sulla stessa gravanti; deve, pertanto, rigettarsi la domanda di risoluzione e la connessa azione risarcitoria.

Per tutte le considerazioni sin qui svolte nessuna domanda svolta dall'attore risulta meritevole di accoglimento.

Non si ravvedono, infine, ragioni per derogare al principio della soccombenza nel regolamento delle spese di lite, come da liquidazione effettuata in sede di dispositivo.

**P.Q.M.**

Il Tribunale, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, rigetta tutte le domande attoree;

*Sentenza, Tribunale di Bergamo, dott.ssa Laura Brambilla, 11 gennaio 2017, n. 26*

condanna parte attrice a rimborsare le spese di lite a favore di parte convenuta, liquidandone l'ammontare in Euro 7.254,00 per compensi professionali ai sensi del D.M. 55/2014, oltre al rimborso forfettario del 15 % ai sensi dell'art. 2 D.M. 55/2014 ed agli accessori di legge.  
Così deciso in Bergamo, il giorno 04/01/2017

IL GIUDICE  
(Dott.ssa Laura Brambilla)

*\*Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*

EX PARTE CREDITORIS